


Le società sportive professionistiche: le società di calcio

dott. Guido Fierro



Le tappe chiave nell'evoluzione del diritto delle società di calcio in Italia

Anni '60 (comunicato ufficiale FIGC - deliberazione Federcalcio 1966)

I club adottano la forma delle spa o srl (con scioglimento, nomina commissari straordinari e statuto-tipo) ma senza scopo di lucro soggettivo ed oggettivo: in caso di liquidazione le somme vanno al fondo di assistenza CONI-FIGC (valenza quasi espropriativa)

L. n. 91/1981 (legge sul professionismo sportivo)

Cristallizza l'obbligo di costituire spa o srl e impone la previsione statutaria del totale reimpiego degli utili per lo svolgimento dell'attività sportiva (lo scopo lucrativo oggettivo è possibile ma deve coincidere con quello sportivo, e in caso di conflitto prevale sempre il secondo)

1995 - Sentenza Bosman e L. n. 586/1996 (conversione del cd. decreto Bosman)

La CGUE sancisce la libera circolazione dei calciatori nell'UE e la fine del vincolo sportivo. La legge italiana abroga il divieto di lucro soggettivo (possibile la distribuzione degli utili ai soci)

L. n. 289/2002 e L. n. 128/2004

Il legislatore estende le disposizioni sulle ASD alle SSD in forma di società di capitali senza lucro e poi consente la costituzione di SSD con la forma della cooperativa

Scopo di lucro e quotazione in borsa

- Il primo ordinamento a favorire la quotazione di club sportivi è stato quello del Regno Unito, con la creazione di un settore di titoli azionari delle società calcistiche (primo club fu il Tottenham nel 1983). Poi toccò a Francia, Danimarca, Olanda, Germania.
- La prima società a quotarsi in Italia fu la SS Lazio 1900 S.p.A., poi l'A.S. Roma SpA e infine la Juventus Football Club Spa. Da evidenziare l'incapacità dei club italiani a rispettare le condizioni e gli obblighi derivanti dall'ammissione a mercati regolamentati (Roma delistata nel 2022, oggi resta solo la Juventus)

CLUB EUROPEI QUOTATI IN BORSA

- Italia: **Juventus**
- Francia: **Olympique de Lyon**
- Regno Unito: **Celtic Glasgow, Tottenham Hotspur, Manchester United** (anche alla borsa di New York)
- Germania: **Borussia Dortmund**
- Portogallo: **Sporting Lisbona, Porto** e Sporting Braga.
- Turchia: **Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce** e Trabzonspor.
- Paesi Bassi: **Ajax**
- Danimarca: **Brondby**, AGF, Silkeborg, Aalborg Boldspilklub e Parken Sport & Entertainment
- Svezia: AIK Calcio
- Polonia: Ruch Chorzow
- Macedonia: Teteks ad Tetovo

Assistència Sanitària

NIKE.COM/FCB

ESTRELLA DAMM

Assistència Sanitària

MEMBERS QUE
UN CLUB

ESTRELLA DAMM

ESTRELLA DAMM

Altre modalità di azionariato diffuso

- Altra tecnica di azionariato diffuso è quella dell'equity crowdfunding, utilizzata dal Pordenone Calcio srl per reperire sul mercato del capitale di rischio oltre 2 mln di euro (grazie alla L. 96/2017 sulle PMI)
- Molto diffuso in Spagna e in Germania è l'azionariato popolare, che diffonde la proprietà del club agli appassionati, con una partecipazione societaria: il Futbol club Barcelona ha 223.000 soci sparsi nel mondo ed un'assemblea generale formata dal 2,5% dei soci totali nominati tramite sorteggio, vi è anche una folta partecipazione nel Comitato Direttivo; il Bayern Monaco è la più partecipata dai propri tifosi (73% con 300.000 tifosi quasi, mentre il restante 27% è in mano a tre multinazionali), mentre Schalke 04 e Amburgo sono integralmente di proprietà dei tifosi.
- In Germania è molto diffuso questo modello perchè la "legge del 50+1", approvata nel 1999, vieta ai club tedeschi di assegnare più del 50% ad un singolo socio
- In UK si utilizzano associazioni formalmente riconosciute e senza fini di lucro che partecipano con piccole quote di capitale sociale del club di riferimento (supporters' trust). Ne sono oltre 170 (anche nell'Arsenal e nel Manchester United) ed il loro compito è quello di instaurare un rapporto costruttivo con il management ed influire sulle decisioni operative, fino ad arrivare alla partecipazione al capitale. Più rara è la fan ownership (Hearts)

Particolarità SSP e differenze con ESD

- **Forme giuridiche**

I club professionistici possono essere costituiti solo nella forma di spa e srl, non nella forma di società di persone (per i dilettanti è possibile quando si tratta di ETS) e cooperative (ciò, secondo alcuni, pare un limite ingiustificato)

- **Scopo di lucro**

Le società sportive professionistiche (SSP) non hanno un divieto di lucro, ma devono prevedere che una quota degli utili, pari almeno al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva (percentuale anche maggiore ma che non deve escludere la lucratività). Sia le SSP che le SSD operano con metodo economico (che comporta un lucro oggettivo)

- **Circolazione delle partecipazioni**

Oltre alle norme di diritto comune, è vincolata ai requisiti di onorabilità e solidità previsti dalle norme federali (v. NOIF art. 20bis)

- **Attività secondarie**

Le SSP calcistiche possono svolgere solo attività secondarie connesse o strumentali rispetto all'attività principale (calcistica), mentre gli ESD possono svolgere attività secondarie diverse da quella sportiva, ma in maniera economicamente non prevalente rispetto all'attività sportiva, svolta in via stabile e principale

Lo statuto delle società calcistiche professionistiche

- L'**oggetto sociale** deve prevedere lo **svolgimento esclusivo dell'attività calcistica**, sono possibili solo altre **attività connesse** (oggettivamente e soggettivamente) o **strumentali** (collegamento teleologico). Non si parla di singoli atti, ma di attività nel suo complesso.
- La **denominazione** non deve indicare espressamente le finalità sportive
- Deve essere prevista la costituzione di un **organo consultivo**, con pareri obbligatori ma non vincolanti, **per la tutela degli interessi dei tifosi**: stakeholderism (vicinanza management e stakeholder). L'organo deve avere tra i 3 e i 5 membri ed eletto ogni 3 anni dagli "abbonati" alla società sportiva. Non ci sono, però, sanzioni per mancata richiesta dei pareri, perciò è una previsione piuttosto simbolica e formale.
- Per la **pubblicità commerciale**, è previsto che prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo ex art. 2330 c.c., è necessario ottenere l'**affiliazione** dalla rispettiva federazione sportiva perché l'iscrizione sia valida, se la società di calcio intende operare nell'ambito dell'ordinamento federale (v. Superlega): **doppio procedimento**, amministrativo (acquisizione status con affiliazione alla Federcalcio) e notaio (verifica legittimità).
- Nomina obbligatoria del **collegio sindacale**
- **Adeguati assetti** amministrativi, organizzativi, contabili ex art. 2086, comma 2, c.c.

Le vicende modificative delle società di calcio

- Si può **trasformare** un ESD in SSP e viceversa, anche se si tratta di ente non riconosciuto (nonostante non espressamente previsto dal c.c. - cfr. art. 2500 octies, comma 3, c.c.). In alcuni casi diventa un obbligo la trasformazione (come quando una ASD è promossa in un campionato professionistico).
- Le **NOIF** prevedono una specifica disciplina per **fusione, scissione e conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva** in una società interamente posseduta dalla società conferente. La ratio è quella di garantire la continuità dell'azienda sportiva inibendo il trasferimento del relativo titolo. Fondamentale è l'**approvazione del Presidente federale**.
- Per la scissione si vuole evitare la moltiplicazione dei titoli sancendo che rimanga affiliata la società cui risulti trasferita l'intera azienda sportiva (parziale deroga per le SSD al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, come calcio maschile e femminile)
- In caso di conferimento è affiliata alla FIGC solo la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva
- Contrasta con le regole di diritto commerciale il **divieto implicito federale** di altre forme di circolazione dell'azienda (vendita, affitto, usufrutto) con l'unica eccezione di vendita nella liquidazione giudiziale.
- **Tali antinomie spesso vengono auto-eluse dalla Federazione**, come nei casi di **fusione** di Albinese e Lefte in **Albinoleffe** (1998) e di Spal e Giacomense in **Spal** (2013), laddove si è proceduto al mutamento della denominazione di una delle due società, con il trasferimento della sede nella città della cui squadra la società risultante dall'operazione avrebbe acquisito titolo sportivo e anzianità di affiliazione, nonché con la contestuale cessazione dell'attività sportiva dell'altra società. Il tutto a fronte di accordi economici tra le parti aventi ad oggetto le partecipazioni sociali.



I gruppi societari nel calcio

C'è un potere crescente delle holding che impartiscono direttive nei confronti delle controllate. Ma se un gruppo possiede più club in più competizioni, si creano problemi di concorrenza in violazione del diritto interno e UE.

Si parla di gruppi "multiproprietari", cd. **MCO (multi-club ownerships)**, pur se si dovrebbe parlare di "pluriproprietari"

Non è un caso che nelle piazze principali i club appartengano spesso ad MCO, che investono anche in merchandising, sponsorizzazioni, strutture sportive e commerciali, ecc.

Emergono anomalie e antinomie, con elusioni e aggiramenti (plusvalenze fittizie, fair play finanziario non rispettato). Tuttavia, attirano investitori che danno stabilità economica. Eclatante è il caso di RB Salisburgo e Lipsia in Europa League nel 2018.

In Italia l'art. 16 bis NOIF e il d. lgs. 58/1998 (decreto Draghi) pongono limiti. Vi è anche il concetto di influenza dominante del 2359 c.c.

Casi ed esempi di MCO:

- Gruppo di imprese operanti in Sardegna, tra cui la raffineria SARAS di Moratti (proprietario e presidente dell'Inter) investe nel Cagliari Calcio che nel 1970 vince lo scudetto
- Primo vero episodio di MCO è l'ENIC (English National Investments Company) che tra il 1995 e il 1997 acquista AEK Atene, Slavia Praga, Vicenza, creando una multinazionale del pallone (ora ha solo il Tottenham)
- In Italia un esempio è la famiglia Pozzo, proprietaria dell'**Udinese** e del Watford (prima del Granada)
- Gazprom: controllava Zenit San Pietroburgo e poi sponsor dello Schalke 04 e Uefa
- Gruppo Red Bull fa una rivoluzione: 2 scuderie di Formula 1, New York, **Salisburgo**, Bragantino, **Lipsia** (in Germania ed Austria vi erano regole molto stringenti)
- City Football Group (CFG) è il più potente forse: l'Abu Dhabi United Group dello Sceicco Mansour bin Zayed al Nahyan detiene almeno dieci club nel mondo in 4 diversi continenti (tra cui **Manchester City**, Melbourne Heart, Yokohama Marinos, New York FC, **Palermo**)
- Fondi come RedBird (**Milan**) e Elliott (**Lille**, Tolosa, Liverpool)
- L'imprenditore canadese Joey Saputo ha l'Impact de Montréal e il **Bologna FC**
- Le ragioni degli investimenti sono varie: Red Bull vuole potenziare il brand del prodotto nel mondo, gli sceicchi vogliono investire i petrodollari, altri diversificare,



- Le società di calcio quotate inseriscono negli statuti clausole che prevedono conflitti di interessi ex art. 2373 c.c. quando un azionista è in possesso di azioni rilevanti con diritto di voto di due o più società calcistiche affiliate. Inoltre, il decreto Draghi e il regolamento Consob 11522/1998 dettano determinati obblighi a seconda della percentuale detenuta in società quotate.
- I principi sportivi trovano corrispondenza sostanziale nell'art. 2359 c.c.:

Sono considerate società controllate:

- 1) *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) *le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati

(cfr. anche art. 2497 c.c. ss., art. 16 nuovo codice contratti pubblici)

- La libera concorrenza è tutelata anche dal TFUE, artt. 101-102 (intese restrittive, abuso di posizioni dominanti, concentrazioni): la posizione dominante è "una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato rilevante e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti, ed in ultima analisi, dei consumatori [...]. Siffatta posizione, a differenza di una situazione di monopolio o quasi monopolio, non esclude l'esistenza di una certa concorrenza e, comunque, di comportarsi sovente senza doverne tenere conto e senza che, per questo, simile condotta le arrechi pregiudizio" (CGUE, 1979, Hoffmann La Roche/Commissione)
- Il T.U. in materia di società a partecipazione pubblica del 2016 integrato dalla Riforma Madia del 2017 all'art. 8, comma 11, impone ulteriori limiti relativi alle società a controllo pubblico
- Autorità garante della concorrenza nel 1990 (con riguardo al modo di acquisizione della Lazio e all'acquisizione del controllo dello Spezia Calcio da parte dell'Inter), affermò che detiene il controllo chi decide la strategia competitiva di un'impresa ed esercita un'influenza determinante sulla nomina e sulle deliberazioni dei suoi organi
- **Art. 16 bis NOIF:** "Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado". **Statuto federale FIGC (art. 7) e Statuto FIFA (art. 18)**

Casistica giurisprudenziale e federale

Per molti anni c'è stato disfavore in Italia nei confronti delle pluriproprietà, avallato dallo Statuto FIFA all'art. 18, comma 2:

"Ogni membro dovrà assicurare, conformemente allo statuto, che le società ad esso affiliate siano in grado di prendere tutte le decisioni derivanti dalla loro affiliazione alla sua struttura, indipendentemente da ogni entità esterna. Tale obbligo è valido qualunque sia la forma giuridica della società affiliata. Inoltre, il membro deve assicurarsi che nessuna persona fisica o morale (holding e filiali comprese) non controllino più di una società allorquando esiste il rischio che ciò metta in pericolo l'integrità del gioco o di una competizione".

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto federale FIGC, invece:

- comma 7: *"Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto"*
- comma 8: *"Nessuna società del settore professionistico può avere amministratori o dirigenti in comune con altra società dello stesso settore. Nessuna società del settore professionistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla Lega competente e non comunicati alla FIGC, con altra società partecipante allo stesso campionato"*
- comma 10: *"I regolamenti federali disciplinano i casi di conflitto di interessi e stabiliscono le relative conseguenze o sanzioni nel rispetto dell'art. 29, comma 5"*

Nel 2005 ciò era esteso anche nell'ambito dilettantistico



- 2009, prima controversia in materia con delibera della Commissione Disciplinare Nazionale FIGC: **presidente onorario del Cassino Calcio 1924** acquista il controllo della **Salernitana Calcio Spa** (non la società di oggi). La Commissione rigetta il deferimento per mancanza di prova di influenza dominante (nonostante sponsorizzazione e trasferimento di diversi giocatori tra le due società). La Corte di Giustizia Federale rigetta l'appello: "non si è in presenza di un centro decisionale unico", perciò non si tratta di società collegate e/o non c'è influenza dominante (ex artt. 16 bis NOIF e 2359 c.c.).

A seguito della recessione economica, il mondo del calcio ha aperto alle pluriproprietà con maggior favore: le NOIF sono state modificate ed è stata consentita la pluriproprietà tra società professionistiche e dilettantistiche. Se poi la dilettante diventava professionista, la partecipazione poteva restar tale, trattandosi di "evento non voluto". L'unico reale divieto riguardava il conflitto di interessi in caso di proprietà di due società dello stesso campionato.

- **Caso Trust Salernitana** (2021). La Salernitana saliva in Serie A e si registrava (al campionato 2021-22) previo conferimento delle partecipazioni in un blind-trust (separa il soggetto dal proprio patrimonio) che aveva il compito di cedere tale pacchetto azionario entro il 31.12.21. Il campionato iniziava senza che il pacchetto fosse ceduto, rischiando così di perdere l'affiliazione in mancanza di tale cessione, visto il controllo esercitato dal Presidente della Lazio. Tuttavia, proprio in coincidenza con la suddetta scadenza il pacchetto azionario veniva ceduto e la Salernitana restava iscritta in Serie A.

- Nel 2021 il Consiglio Federale introduce nuove norme. E' modificato l'art. 16 bis, comma 3, NOIF nonché il Regolamento di Giustizia Sportiva FIGC (art. 31, comma 9): vietate le plurime partecipazioni di controllo da parte di un medesimo soggetto in ambito professionistico, anche nell'ipotesi in cui una società dilettantistica, controllata da un soggetto impegnato come socio di controllo nel professionismo, salga in Serie C. Viene introdotto un meccanismo sanzionatorio bifasico: 1) esclusione dal campionato - 2) inibizione temporanea di 5 anni (prima era 1 anno). Inoltre, all'art. 16, comma 2, NOIF si prevede *"Il Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale delibera la decadenza delle società professionistiche dall'affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC"* (al fine di contrastare la Superlega).
- Dopo il caso Trust Salernitana è introdotto anche il comma 4 dell'art. 16 bis NOIF, che prevede di porre rimedio entro 5 giorni prima del termine fissato per il deposito della domanda di ammissione al campionato.
- Non essendoci norme FIFA, nel campionato italiano si applicano l'art. 7 Statuto FIGC e l'art. 16 bis NOIF.
- In ragione di quanto sopra la pluriproprietà di **Napoli e Bari (gruppo De Laurentiis)** ha impugnato la deliberazione del 7.5.21 del Consiglio Federale, ma il **Tribunale Federale Nazionale** l'ha respinta (**13.5.2022**), affermando il divieto di simultaneo controllo di più società sia di squadre dello stesso campionato che di categorie diverse (anche per il trasferimento dei calciatori), così come previsto dagli artt. 7 Statuto FIGC e 16 bis NOIF. La decisione è stata impugnata, ma le **Sez. Un. della Corte federale d'appello** il **22.6.2022** hanno confermato la legittimità del divieto di pluriproprietà. Tuttavia, la Federcalcio è intervenuta, il 28.7.2022, ancora sulle NOIF, il comma 4 dell'art. 16 bis è stato sostituito con la seguente disposizione transitoria, che ha posticipato il termine per adeguarsi dal 2024/25 al 2028/29.

Norma Transitoria

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell'art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2028/2029. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2028/2029 si verificano, nell'ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza. b) L'inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima. c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F..

Probabilmente dovrà intervenire il legislatore italiano, anche perché non si trova sensato ragionare in termini di commistione di *affectio familiaris* e *societatis*, soprattutto laddove si parla di MCO internazionali con cui competere. Andrebbe verificato da un punto di vista sostanziale se vi è un unico centro decisionale, un'unicità soggettiva sostanziale, con concreta ed effettiva lesione dell'interesse alla concorrenza.

Regolazione transnazionale dei gruppi

MCO continuano a crescere nonostante i conflitti d'interesse.

Oltre all'art. 18, comma 2, Statuto Fifa, la **UEFA**, sulla base della decisione del CAS (Court of Arbitration for Sport) ha stabilito che si è in **conflitto d'interesse** quando un soggetto che ha la maggioranza delle partecipazioni di un club acquisisce la maggioranza delle partecipazioni di un altro club che prende parte alla medesima competizione UEFA o ha il diritto di nominare o rimuovere i dirigenti di tale club (caso ENIC, 2000).

La UEFA ha introdotto poi il concetto di "**influenza decisiva**" da valutare nel caso concreto. L'art. 5 delle "Regulations of the UEFA Champions League" recepisce quanto sopra, affermando che è vietato detenere azioni o influire sulle decisioni del club (anche di fatto o in modo occulto). Nel caso ci sia un conflitto d'interesse potrà partecipare alla competizione UEFA solo un club, quello che si qualifica per primo o più prestigioso (o altri criteri successivi).

Caso Red Bull: incredibilmente la Camera Investigativa dell'Organo Uefa di Controllo Finanziario dei club ritenne che la relazione tra Red Bull e Salisburgo era solo una relazione di sponsorizzazione standard, stabilendo che non veniva violato l'art. 5, sicché sia Lipsia che Salisburgo parteciparono alla Champions League.

Il vecchio format prevedeva incroci anche tra squadre di due competizioni diverse (Champions ed Europa League), con il nuovo format tale rischio non c'è più e perciò le MCO possono partecipare con più club se questi partecipano a competizioni UEFA diverse. Questo è un esempio eclatante di come il mondo del calcio subisca le pressioni dell'economia e delle MCO, anche con sacrificio della trasparenza delle competizioni.

Spagna: nessun soggetto che detiene oltre il 5% di una società sportiva può detenere il 5% di altra società sportiva della medesima specialità. Ciò vale, però, solo per le competizioni professionistiche in ambito statale (liga primera e segunda division)

Inghilterra: il soggetto assume la qualifica di *Individual* se ha la carica di dirigente, può nominare/revocare amministratori o detiene il 30% di un club. L'individual è sottoposto ad un test specifico. La disciplina prevede poi che si trovi in posizione di "interesse significativo" chi detenga una partecipazione che gli consente di esprimere oltre il 10% dei voti. Nessuno può avere un interesse significativo in più di un club. Ne deriva che la posizione di Individual è consentita solo per una squadra e questi non può avere un interesse significativo in un secondo club.



Grazie per l'attenzione e la partecipazione !

"La pelota no se mancha"
Diego Armando Maradona

